

### La determinazione del reddito di impresa nell'ipotesi di fusione per incorporazione con effetti giuridici in corso d'anno ed effetti contabili e fiscali retrodatati

di Fabio Giommoni\*

*La redazione del bilancio d'esercizio da parte della società incorporante, nell'ipotesi di fusione per incorporazione con effetti giuridici in corso d'anno ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio, richiede il consolidamento dei conti della società incorporata risultanti alla data a decorrere dalla quale si producono gli effetti giuridici della fusione.*

*Tale processo di consolidamento impone l'elisione non solo delle operazioni - intervenute tra l'incorporante e l'incorporata nella frazione d'esercizio antecedente alla fusione - che hanno generato costi e ricavi reciproci, ma anche di quelle che hanno determinato l'iscrizione di un costo o di un ricavo in capo ad una società e un componente patrimoniale in capo all'altra società, come ad esempio la cessione di beni strumentali e la distribuzione di dividendi.*

*Queste scritture non assumono tuttavia rilevanza fiscale, per cui la società incorporante in sede di determinazione del reddito di impresa dovrà effettuare una serie di variazioni in aumento e in diminuzione per neutralizzare gli effetti delle elisioni contabili.*

#### Premessa

In un precedente intervento in questa rivista<sup>86</sup> sono state illustrate le problematiche relative alla redazione del bilancio d'esercizio da parte della società incorporante nell'ipotesi di fusione per incorporazione con effetti giuridici in corso d'anno ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio.

In questa sede saranno invece affrontate le problematiche relative alla determinazione del reddito di impresa da parte della società incorporante con riferimento all'esercizio in cui ha avuto effetto la fusione, nell'ipotesi, peraltro ritenuta necessaria dall'OIC<sup>87</sup>, in cui la retrodatazione contabile sia accompagnata anche da quella ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi del co.9 dell'art.172 del Tuir.

#### Il bilancio della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione contabile della fusione

Nell'ipotesi di retrodatazione della fusione la società incorporata deve regolarmente tenere la contabilità dall'inizio dell'esercizio fino alla data degli effetti giuridici della fusione (c.d. "periodo interinale") e, in corrispondenza di tale data, redigere una situazione contabile infrannuale, nella quale saranno evidenziate le attività e passività da trasferire nel bilancio dell'incorporante e le componenti reddituali positive e negative da includere nel conto economico dell'incorporante dell'intero esercizio nel quale la fusione ha avuto effetto.

Tale processo di unificazione contabile segue sostanzialmente le stesse regole previste per la redazione del bilancio consolidato, in quanto il Documento OIC n.4 - Fusioni e scissioni - del gennaio 2007, prevede che:

alla data di effetto della fusione e di "compenetrazione" o "unificazione" dei patrimoni dell'incorporata e dell'incorporante occorre procedere all'esecuzione di una serie di operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato, per eliminare la partecipazione dell'incorporante nell'incorporata e per eliminare i saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società interessate prima di detta data (par.4.4.2).

---

\* Dottore commercialista e Revisore legale in Firenze e Pistoia

<sup>86</sup> Si veda dell'Autore, "Il bilancio della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione contabile della fusione", in La Rivista delle Operazioni Straordinarie, gennaio 2011, pag.36 e ss..

<sup>87</sup> Nel Documento OIC n.4 - Fusioni e scissioni - del gennaio 2007 si legge, infatti, che «se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all'inizio dell'esercizio dell'incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale» (par. 4.3.1.3).

Secondo parte della dottrina<sup>88</sup>, ancorché il Documento OIC n.4 non si esprima esplicitamente in tal senso, la società incorporante nella fase di consolidamento dei conti dell'incorporata dovrebbe eliminare non solo gli effetti delle operazioni che hanno generato costi e ricavi reciproci (i quali si compenserebbero comunque a livello di utile netto), ma anche di quelle operazioni che in una società hanno determinato l'iscrizione di un costo o di un ricavo e nell'altra un componente patrimoniale (le quali determinano, invece, un effetto netto sul conto economico).

### Esempio

La società Alfa realizza la fusione per incorporazione della società Beta (interamente posseduta) con effetti giuridici al 30 settembre ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio.

In data 31 marzo la società Beta ha venduto al prezzo di € 8.000 un impianto alla Società Alfa, il cui valore contabile-fiscale era pari a € 6.000.

In data 30 aprile la società Beta ha distribuito alla controllante Alfa un dividendo pari a € 10.000.

Al 30 settembre la società Alfa effettua il "consolidamento" dei conti economici e patrimoniali della società Beta e provvede ad effettuare le seguenti elisioni in conformità con le regole contabili previste per la redazione del bilancio consolidato:

- ➔ Eliminazione della plusvalenza di € 2.000 realizzata da Beta con la cessione dell'impianto e conseguente riduzione del valore di iscrizione del cespite da € 8.000 a € 6.000. Tale eliminazione si rende necessaria in quanto la plusvalenza non deve incidere sul conto economico della società risultante dalla fusione, poiché non deriva da uno scambio realizzato con economie terze, bensì da una transazione tra incorporata e incorporante;
- ➔ Eliminazione del provento relativo all'incasso del dividendo erogato da Beta (€ 10.000), ricostituendo per pari importo una riserva di patrimonio netto della incorporata (che poi sarà eliminata in sede di scritture di fusione). Ciò si rende necessario, da una parte, perché il dividendo rappresenta un utile "reciproco", non derivante da uno scambio con economie terze, dall'altra perché le differenze di fusione, in presenza di retrodatazione contabile, devono essere determinate sulla base del patrimonio netto della società incorporata alla data della retrodatazione (1° gennaio), ovvero senza tener conto della riduzione di patrimonio conseguente alla successiva distribuzione del dividendo.

L'eliminazione di tali componenti (*c.d.* utili "interni") pare indubbiamente necessaria affinché il bilancio sia in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società incorporante per l'esercizio in cui è realizzata la fusione (i cui effetti contabili e fiscali sono retrodatati all'inizio esercizio stesso).



Al riguardo, ci si chiede se l'eliminazione degli utili "interni" assuma rilevanza anche nell'ambito della determinazione del reddito di impresa della società risultante dalla fusione o se, invece, detti componenti debbano concorrere ugualmente alla formazione della base imponibile, ancorché eliminati in sede di redazione del bilancio dell'esercizio in cui è realizzata la fusione.

L'elisione delle operazioni che hanno generato costi e ricavi reciproci pone invece minori problematiche di natura fiscale in quanto gli effetti di tali componenti, anche se gli stessi non sono elisi in sede di unificazione contabile, si compensano a livello di utile netto<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Di tale avviso M. Caratozzolo, "I bilanci straordinari", II edizione, Giuffrè, pag.535.


<sup>89</sup> Al riguardo è stato giustamente evidenziato che in caso di elisione dei costi e dei ricavi reciproci risulterebbe comunque soddisfatto il requisito dell'imputazione a conto economico previsto, per i costi, dal co.4 dell'art.109 del Tuir. Cfr. P. Petrangeli, "Fusione per incorporazione con retrodatazione degli effetti contabili", in Corriere Tributario, n. 4/07, pag.308.

### Le modalità di determinazione del reddito di impresa nell'ipotesi di retrodatazione fiscale della fusione

Per dare una soluzione alla problematica dell'eliminazione degli utili interni derivanti da operazioni intercorse nel periodo interinale è necessario individuare le corrette modalità di determinazione del reddito di impresa della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione fiscale della fusione, atteso che il co.9 dell'art.172 del Tuir si limita a precisare che:

*"l'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante", senza tuttavia stabilire le modalità applicative di tale retrodatazione fiscale.*

In particolare, se per risolvere le problematiche inerenti alla redazione del bilancio della società incorporante si è fatto ricorso all'analogia con le regole di redazione del bilancio consolidato (analogia a cui ricorre lo stesso OIC nel Documento n.4), a parere di chi scrive, anche per risolvere le problematiche relative alla determinazione del reddito di impresa della società incorporante è opportuno fare riferimento all'analogo istituto previsto in ambito tributario, ovvero al consolidato fiscale nazionale di cui agli artt.117 e segg. del Tuir.

 Vi sono, infatti, delle indubbie affinità tra la disciplina fiscale della retrodatazione della fusione e l'istituto del consolidato fiscale, in quanto le due disposizioni, seppure sulla base di presupposti giuridici alquanto diversi, pervengono allo stesso risultato di individuare una base imponibile unica per società legate da rapporti di gruppo.

A tale riguardo, si può affermare che l'istituto del consolidato fiscale ha assunto una sua precisa connotazione, soprattutto in conseguenza delle modifiche intervenute con l'art.1, co.33, della L. n.244/07 (c.d. "Finanziaria 2008"), il quale ha abrogato tutte le rettifiche di consolidamento previste nella previgente formulazione dell'art.122 del Tuir, riguardanti i dividendi distribuiti tra le società consolidate, la rideterminazione del pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e la neutralità fiscale dei trasferimenti di beni infragruppo<sup>90</sup>.

Con l'abrogazione delle differenze di consolidamento la disciplina del consolidato fiscale nazionale si è quindi sempre più differenziata rispetto a quella del bilancio consolidato, in quanto a livello fiscale non assumono più rilevanza alcune tipiche rettifiche di consolidamento quali l'eliminazione dei dividendi e degli utili intercompany derivanti dalla cessione di beni strumentali.

Più che un "consolidato" fiscale l'istituto in esame dovrebbe essere dunque definito un "aggregato" fiscale, in quanto l'attuale disciplina di cui agli artt.117 e segg. del Tuir prevede una mera sommatoria dei redditi (e delle perdite) delle società che hanno esercitato l'opzione, senza apportare rettifiche di consolidamento (ad eccezione di quella relativa alla deducibilità degli interessi passivi di cui all'art.96, co.7, del Tuir<sup>91</sup>).

Tenuto conto della natura del consolidato fiscale quale mera somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti, peraltro oggetto di critiche in dottrina<sup>92</sup>, vi è dunque da chiedersi:



tale natura produce effetti anche in merito all'individuazione delle modalità operative di determinazione del reddito di impresa della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione fiscale della fusione per incorporazione?

Al riguardo si rileva che poiché nella determinazione del reddito del consolidato fiscale sono regolarmente soggetti a tassazione i dividendi erogati tra le società consolidate (sebbene nei limiti del 5% del loro ammontare ai sensi dell'art.89 del Tuir) e le plusvalenze realizzate nell'ambito della cessione di beni

<sup>90</sup> Si veda R. Michelutti, "Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale", in Corriere Tributario, n. 4/08, pag.277.

<sup>91</sup> Si tratta tuttavia di una rettifica di natura squisitamente fiscale, in quanto non si rinviene una analoga scrittura di rettifica nell'ambito della redazione del bilancio consolidato.

<sup>92</sup> Si veda per tutti M. Beghin, "La «cittadella» del consolidato: isola felice o dorata prigionia?", in Corriere Tributario, n.11/08, pag.906 e M. Castiglioni, "Prospettive di riforma del consolidato fiscale nazionale", in Corriere Tributario, n.14/10, pag.1135.

strumentali tra società consolidate, risulterebbe difficile sostenere che tali componenti realizzati nel periodo "interinale" non debbano invece assumere rilevanza nell'ambito della determinazione del reddito di impresa della società incorporante in ipotesi di retrodatazione fiscale della fusione.

In caso contrario, infatti, si giungerebbe all'individuazione di un diverso reddito di impresa "di gruppo" nell'ipotesi in cui durante l'esercizio intervenga una fusione con effetti fiscali retrodatati tra due società facenti parte di un consolidato fiscale. Ciò in quanto in assenza della fusione i dividendi e le plusvalenze intercompany assumerebbero piena rilevanza fiscale nella determinazione del reddito del gruppo, mentre in presenza di fusione retrodatata tali componenti, sebbene realizzati quando le società erano autonomi soggetti giuridici, risulterebbero fiscalmente irrilevanti<sup>93</sup>.

In altre parole, in analogia con quanto previsto nell'ambito della disciplina del consolidato fiscale nazionale (risultante dopo le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008), anche la determinazione del reddito di impresa dell'incorporante, in ipotesi di retrodatazione fiscale, dovrebbe assumere la natura di una mera somma algebrica del reddito della incorporante stessa (riferito all'intero esercizio) e di quello della incorporata (per il periodo interinale), determinati in via totalmente autonoma e senza elidere gli effetti delle operazioni *intercompany* realizzate nella frazione dell'esercizio antecedente alla fusione.

D'altra parte, anche senza ricorrere all'analogia con il consolidato fiscale è possibile giungere per altre vie alla stessa conclusione circa la natura della determinazione del reddito della società incorporante, in ipotesi di fusione retrodatata, come mera somma algebrica dei redditi della incorporante e dell'incorporata.

Tale principio risultava infatti già ricavabile dalla [R.M. n.181 del 24 novembre 2000](#), con la quale, seppure in ambito Irap, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che:

*"i rapporti giuridici posti in essere dalle società coinvolte nella fusione nel periodo compreso tra la data a partire dalla quale si fa retroagire la fusione e la data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese mantengono la loro efficacia in capo al soggetto che li ha posti in essere e non vengono rielaborati contabilmente per effetto della retrodatazione".*

Secondo tale interpretazione, dunque, la retrodatazione prevista dall'art.172, co.9, del Tuir:

*"non cancella la preesistente distinta soggettività tributaria delle società coinvolte nella fusione che, nella sostanza, restano centro di imputazione delle operazioni compiute", per cui "i fatti amministrativi verificatisi dalla data in cui si fa retroagire la fusione alla data di effetto della stessa mantengono la loro sostanza economica e la loro originaria natura in capo al soggetto che li ha posti in essere".*<sup>94</sup>

### Conclusioni

In conclusione si ritiene di condividere la tesi in base alla quale la clausola di retrodatazione fiscale della fusione non produce effetti reali, ovvero la conseguenza della retrodatazione fiscale non può essere quella di determinare il reddito di impresa dell'esercizio in cui è realizzata la fusione come se la incorporante e la incorporata fossero state un unico soggetto giuridico a partire dall'inizio del periodo di imposta.

La retrodatazione impone, infatti, un'unica obbligazione tributaria in capo alla incorporante, ma non determina il venire meno della soggettività tributaria, anche ai fini delle imposte sui redditi, delle società partecipanti alla fusione nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della fusione.



I redditi imponibili dell'incorporata e dell'incorporante dovranno essere dunque determinati in via autonoma per poi confluire nell'unica dichiarazione dei redditi da presentare a cura della incorporante.

Le operazioni intercorse tra la società incorporante e la società incorporata durante il periodo interinale assumeranno quindi piena rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile di ciascuna società, in quanto gli effetti giuridici di tali operazioni non vengono meno a seguito dell'effettuazione delle scritture di

<sup>93</sup> In caso contrario sarebbe ad esempio possibile evitare la tassazione di consistenti dividendi erogati dalla società controllata deliberando successivamente una fusione per incorporazione della stessa con effetti fiscali retrodatati.

<sup>94</sup> R.M. n.181 del 24 novembre 2000.

elisione in sede di unificazione contabile. Tali scritture sono, infatti, necessarie al solo scopo di far prevalere, nell'ambito della redazione del bilancio dell'esercizio in cui è realizzata la fusione, gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali e dunque non sono suscettibili di modificare gli effetti fiscali delle operazioni intercorse quando le società erano due autonomi soggetti giuridici<sup>95</sup>.

### Esempio

Riprendendo l'esempio precedente, la società incorporante Alfa, in sede di determinazione del reddito di impresa dell'esercizio in cui è realizzata la fusione per incorporazione della società Beta, con effetti fiscali retrodatati, dovrà effettuare le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione:

- ➔ Variazione in aumento di € 500, pari al 5% del dividendo di € 10.000 erogato nel periodo interinale dalla società Beta ed eliminato in sede di unificazione dei conti<sup>96</sup>;
- ➔ Variazione in aumento di € 2.000 per ripristinare la plusvalenza realizzata da Beta nella cessione dell'impianto ad Alfa, che è stata eliminata in sede di unificazione dei conti<sup>97</sup>;
- ➔ Variazione in diminuzione di € 300 a titolo di maggiore ammortamento fiscale dell'esercizio<sup>98</sup>, determinato sul valore fiscale dell'impianto di € 8.000, rispetto all'ammortamento contabile determinato sul costo di iscrizione di € 6.000<sup>99</sup>.

Mentre quella relativa ai dividendi rappresenta una variazione fiscale permanente, l'eliminazione della plusvalenza determina una variazione fiscale di natura temporanea, in quanto si genera un disallineamento tra il valore fiscale del cespite e quello di bilancio.

A seguito della tassazione della plusvalenza il valore fiscalmente riconosciuto del cespite risulta infatti pari a € 8.000, mentre il valore contabile dello stesso risulta pari a € 6.000 (in conseguenza dello storno della plusvalenza di € 2.000). Pertanto, a fronte della variazione in aumento pari alla plusvalenza, la società incorporante avrà diritto di dedurre i maggiori ammortamenti calcolati sul valore fiscale del cespite.<sup>100</sup>

Trattandosi di una variazione di natura temporanea la società Alfa, risultante dalla fusione, dovrà inoltre iscriverne la fiscalità differita sulla differenza residua tra il valore fiscale dell'impianto e quello contabile.

---

<sup>95</sup> Tale tesi è sostenuta, tra gli altri, da P. Petrangeli, op. cit..

<sup>96</sup> A tale riguardo si ipotizza che il pagamento del dividendo sia contestuale alla delibera di distribuzione.

<sup>97</sup> Qualora ricorressero le condizioni previste dal co.4 dell'art.86 del Tuir, la plusvalenza, ai fini della determinazione del reddito di impresa, potrebbe essere rateizzata in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

<sup>98</sup> Assumendo, infatti, un'aliquota del 15%, l'ammortamento civilistico è pari a € 900 (= 6.000 x 15%), mentre quello fiscale è pari a € 1.200 (= 8.000 x 15%).

<sup>99</sup> Si ritiene, infatti, preferibile, per ragioni di chiarezza espositiva, effettuare due distinte variazioni (in aumento per la plusvalenza elisa e in diminuzione per il maggior ammortamento deducibile), anziché effettuare una variazione netta. In tal senso P. Petrangeli, op. cit..

<sup>100</sup> In tal caso la variazione in diminuzione sarebbe effettuata ai sensi del co.4 dell'art.109 del Tuir, in base al quale sono deducibili i componenti imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità ad altre norme del Tuir che dispongono il rinvio.